

L'ACCERTAMENTO DA REDDITOMETRO ED IL POTERE DEL GIUDICE

DI DISAPPLICARE L'ATTO AMMINISTRATIVO

Fabrizio Dominici

L'accertamento sintetico ed in particolare l'accertamento da redditometro si fonda su una predeterminazione del reddito imponibile ritratto da tecnicismi di natura procedimentale che lo quantificano sinteticamente desumendolo dalla disponibilità di taluni beni o servizi a cui sono connesse le spese necessarie per il loro mantenimento e per la loro utilizzazione. La disciplina di tale tecnicismo è stata attribuita dal legislatore, all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, norma che fu da subito tacciata di incostituzionalità per via di quei tecnicismi procedimentali determinativi del reddito, contenuti in un norma secondaria, a cui ci si riferisce per l'individuazione dei beni e servizi e per la quantificazione delle spese connesse con il loro mantenimento.¹ In origine

¹La questione più rilevante appare il conflitto fra la normativa del redditometro e l'articolo 23 della Costituzione, per via dell'esistenza, in materia tributaria, della riserva di legge. Sulla base di tale assunto è stata invocata l'illegittimità costituzionale dei decreti attuativi del redditometro quali atti impositivi di rango secondario, **Cassazione, 30/10/2007 n. 22932**. Inoltre recentemente la **Cassazione con la sentenza n. 12448 del 8/6/2011** ha discusso della legittimità dell'accertamento sintetico operato nei confronti di un contribuente disoccupato. Il giudizio dei giudici di legittimità ha completamente ribaltato la sentenza delle commissioni di merito che avevano ritenuto illegittima l'applicazione del redditometro a persona disoccupata. Secondo la Cassazione l'accertamento deve ritenersi fondato poiché il dm 10/09/1992 individua la disponibilità dei beni indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del d.p.r. 600/73. Sempre la **Cassazione, con l'arresto n.10028 del 29/4/2009** ha stabilito che i coefficienti presuntivi applicati ai fini del redditometro, anche se contenuti in decreti successivi rispetto all'anno d'imposta accertato, sono legittimamente utilizzabili dagli uffici e non comportano applicazione retroattiva. Tuttavia, qualora l'applicazione di coefficienti contenuti in decreti successivi porti alla determinazione di un reddito maggiore rispetto a quello che si determinerebbe applicando le norme anteriori, allora essi rappresentano una modifica sostanziale rispetto alla legislazione precedente e, pertanto, non potrebbero essere applicati. **La Cassazione con la sentenza n. 17/11/2006, n.1294** – ha affermato che il ricorrente che rimette al giudice di legittimità una questione che implichi un accertamento in fatto, la quale non sia stata oggetto di trattazione nella sentenza impugnata, è onerato, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, della puntuale allegazione della deduzione formulata nel grado di merito. È riconducibile al fatto notorio, agevolmente conoscibile dall'uomo medio, la circostanza che il possesso di auto storiche o d'epoca implica esborsi, anche ingenti, per la manutenzione di tali veicoli e delle relative componenti soggette a usura con conseguente attribuzione al titolare, in via di accertamento sintetico, di un maggior indice di capacità contributiva. Ancora la **Cassazione, con la sentenza del 29/05/2008, n. 21171** ha confermato che l'accertamento fondato sul cosiddetto redditometro consente il riferimento anche a indici di capacità contributiva contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo d'imposta oggetto di rettifica. Ciò in quanto essi, avendo una sola funzione accertativo-probatoria, «non hanno affatto contenuto sostanziale, poiché non incidono sull'oggetto del rapporto tributario». Si segnala inoltre che la **Corte Costituzionale, con l'ordinanza 13.7.2004 n. 297**, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 38, quarto comma, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

il procedimento di rettifica redditometrica consentiva all'Ufficio di determinare sinteticamente il possesso di un maggiore imponibile del contribuente solo subordinatamente alla ricostruzione analitica dei diversi redditi e solo qualora emergesse un reddito complessivo inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente sulla base di elementi e circostanze certi. Con una prima modifica, al citato art. 38, l'Ufficio fu affrancato da tale obbligo, (e cioè dalla necessità di dover procedere, in via preventiva, alla ricostruzione analitica dei singoli redditi del contribuente), ma questa modifica non consentì a questo strumento di svilupparsi ed estendersi per via del fatto che furono privilegiati i controlli fondati su metodi induttivi di massa come gli studi di settore. Con la revisione delle regole sull'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, si è cercato di rendere più spedita la procedura di accertamento redditometrica fondandola non più sulla fonte di produzione del reddito ma sul presupposto che dalla disponibilità di determinati beni possa desumersi il sostenimento di spese correnti e che dal sostenimento di queste ultime si possa far derivare il possesso di reddito, (al fine di giungere ad una corretta quantificazione del reddito in base al principio costituzionale della capacità contributiva, bisognerà quantificare correttamente la spesa posto che una spesa non corretta determinerà una ricostruzione del reddito non veritiera). In linea di principio, nell'ambito di tale metodologia di controllo, gli uffici finanziari, sussistendone i requisiti e avvalendosi di una presunzione legale relativa,² sono legittimati a risalire da un fatto noto, ossia la manifestazione di capacità contributiva del soggetto controllato, a un fatto ignoto,³ ossia l'esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato. Tale teoria è stata criticata da autorevole dottrina,⁴ per via del fatto che non vi sarebbe

² Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13289 del 2011, ha sostenuto che i coefficienti ministeriali di cui al DM del 1992 che quantificano il reddito in applicazione del cosiddetto "redditometro", non hanno valore di presunzione legale relativa, ma di presunzione semplice. Dello stesso tenore anche la C.T. Provinciale di Torino sezione II, con sentenza n. 136 del 1° luglio 2011.

³ Cassazione, n. 15/6/2010, n. 14434 "È legittimo l'accertamento sintetico del reddito di un contribuente basato sulle risultanze di un testamento olografo. L'articolo 38 del dpr 600/1973, consente la determinazione induttiva del reddito partendo da un fatto noto (il contenuto del testamento appunto), per arrivare al fatto ignoto, ovvero l'esistenza di un certo reddito".

⁴ G. Falsitta, Accertamento e sanzioni, in Commentario breve alle leggi tributarie, CEDAM.

alcuna inferenza logica tra gli indici del tenore di vita ed il reddito netto, in quanto l'entità e il tipo di spesa dipendono da altri e diversi parametri economici, quali, la propensione al consumo, la propensione al risparmio, le diverse caratteristiche socio-economiche dei contribuenti interessati e la composizione del nucleo familiare.⁵ Insomma questo strumento di accertamento del reddito, dopo essere stato per lungo tempo accantonato, è oggi tornato alla ribalta come strumento principe per il recupero dell'evasione ed è stato recentemente aggiornato dall'art. 22 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, mediante il quale sono stati riscritti i commi da 4 a 8 dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973. Tali modifiche, si sono rese necessarie per “adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico ...” rendendolo così più efficiente e più rispondente alle evoluzioni giurisprudenziali, (in termini di garanzie per il contribuente). Tali modifiche hanno introdotto l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo,⁶ hanno eliminato la possibilità di procedere alla determinazione

⁵ La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17203 del 24/1/2006, n. 17203, ha avuto modo di chiarire che, l'art. 38 consente di dimostrare che il maggior reddito, determinato attraverso l'accertamento da redditometro, è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta: ciò a condizione che tali redditi aggiuntivi risultino da idonea documentazione e siano effettivamente «posseduti» dal contribuente, **(di pertinenza sua, del coniuge e dei figli minori che costituiscono il «nucleo familiare»)**. Non possono essere conteggiati, invece, i redditi di un affine, pur se convivente con il contribuente. Il concetto di «nucleo familiare» è sempre semplificato con stretto riferimento al «coniuge non legalmente ed effettivamente separato», al «figlio minore possessore di redditi della specie indicata nel c. 2 dell'art. 324 c.c.», ossia al concetto di nucleo familiare naturale quale costituito, appunto, tra coniugi conviventi e figli, soprattutto minori, potendosi agevolmente presumere, in tal caso, in base all'*id quod plerumque accidit*, il concorso alla produzione del reddito (quand'anche non necessariamente proporzionale) di quei soggetti. Il richiamo a tale «nucleo» trova evidente fondamento nel legame che lega le persone indicate che lo compongono e non già soltanto nella loro convivenza. Pertanto, non può sostenersi «che il possesso di redditi altrui possa essere desunto dalla mera convivenza di un parente diverso, estraneo al detto nucleo, ovvero di un affine, poiché in tal caso non sussiste affatto la presunzione detta. Per effetto delle considerazioni che precedono la questione, posta dal motivo in esame, della prova della convivenza (all'epoca dei fatti) della suocera, è del tutto priva di rilevanza, poiché *frustra probatur quod probatum non relevat* tale fatto non costituisce prova, né presuntiva né indiziaria, del possesso dei redditi della stessa da parte del genero: pertanto, i redditi percepiti dalla contribuente e le somme dalla stessa prelevate da propri conti sono irrilevanti ai fini della prova documentale necessaria per dimostrare la congruità del reddito dichiarato dai coniugi ricorrenti rispetto a quello determinato dall'ufficio in base ai parametri.

⁶ A tal proposito si veda quanto sostenuto da Alvisè Bullo e Fabrizio Dominici in **Finanza & Fisco 1/2011** “Il mancato contraddittorio comporta la violazione dei principi Costituzionali e Comunitari.”

sintetica del reddito in presenza di mancata risposta del contribuente,⁷ il tutto in contrapposizione alle ampliate facoltà e poteri concessi all'ufficio che a far data dal 2009 potrà "... **sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere, sostenute nel corso del periodo d'imposta...**". A fronte di una così ampia discrezionalità, il legislatore ha però introdotto a favore del contribuente, la possibilità di fornire la prova contraria in ordine alle modalità di finanziamento della spesa o alla capacità contributiva desunta dal redditometro, mediante la dimostrazione di altri redditi comunque esclusi dalla base imponibile. Inoltre la novella legislativa ha anche previsto che, in attuazione dell'art. 38 comma 5 del d.P.R. 600/73, verrà emanato un decreto mediante il quale verranno individuati i beni "indice", sulla base dei quali verrà determinato il "nuovo" redditometro. Tali parametri, saranno aggiornati ogni due anni e prenderanno in considerazione l'analisi di "campioni significativi di contribuenti, il nucleo familiare del soggetto "accertato" e l'area territoriale di appartenenza.

IL REDDITOMETRO, LE SOCIETA' DI COMODO E GLI UTILIZZATORI.

Il nuovo strumento di accertamento del reddito "a valle", è stato affiancato da una serie di interventi normativi diretti a colpire le cosiddette "zone grigie" in cui l'attività degli uffici non riusciva ad arrivare per via del fatto che talvolta detti beni indice non risultavano essere intestati alle persone utilizzatrici, bensì ad altri soggetti interposti.⁸ Le nuove norme introdotte dalla riforma estiva, intervengono da una parte aumentano del 10,5% l'imposta (IRES) sulle società di comodo, nel cui novero vengono ora ricomprese anche le società sistematicamente in perdita e dall'altro tassando gli utilizzatori di detti beni che pagano un corrispettivo inferiore al valore normale. Con questi

⁷ Prima delle modifiche l'accertamento sintetico si rendeva applicabile anche in caso di mancata risposta da parte del contribuente agli inviti di cui all'art. 32, comma 1, n. 2 - 4, del D.P.R. n. 600/1973.

⁸ **La Cassazione, con la sentenza n. 28340 del 11/11/2005** ha avuto modo di ribadire che «È legittimo l'accertamento sintetico qualora un soggetto disponga di beni di lusso (nel caso di specie una imbarcazione e una autovettura) che comportano spese di manutenzione non compatibili con i redditi (di pensione) dichiarati e non assume rilievo il fatto che dopo la ricezione di un questionario inviato dalla Guardia di Finanza, sia stato redatto un atto notarile in cui il genero dell'intestatario dichiara che trattasi di intestazione fittizia».

interventi, in sostanza si è inteso colpire il sistema dell'interposizione e dello schermo societario, facendo in modo che

la società non potrà dedurre i costi dei beni "schermati";
i soci saranno tassati sulla differenza tra canone di mercato ed il corrispettivo pagato;
la società se di comodo, verrà gravata da una maggiore IRES;
i dati dell'utilizzatore verranno segnalati all'Agenzia delle Entrate per essere sottoposti al controllo della posizione fiscale.

Tali disposizioni, già minacciate di incostituzionalità derivante da doppia imposizione,⁹ genereranno ricadute relative ai carichi di lavoro dell'amministrazione per via dell'incremento del numero degli interpelli disapplicativi delle società di comodo, ma di certo consentiranno la riduzione degli schermi fiscali per l'intestazione dei beni di lusso e agevoleranno l'introduzione della nuova regola redditometrica che prevede che **nella ricostruzione del reddito del socio si debba tener conto anche dei finanziamenti e degli strumenti di ricapitalizzazione**. Con l'introduzione delle informazioni finanziarie, a far data dal 2012, "il grande fratello" chiuderà quindi il cerchio, rendendo di fatto ineludibile l'obbligo di partecipare alla formazione della spesa pubblica secondo i precetti costituzionali.

LE NOVITA' DEL REDDITOMETRO

introduzione di una presunzione, che collega il reddito del contribuente alle spese del periodo d'imposta;
introduzione di un'altra presunzione, che consenta la ricostruzione induttiva del reddito complessivo, fondata su elementi indicativi di capacità contributiva, derivanti da analisi di campioni di contribuenti, differenziati in funzione

⁹ **La Cassazione con la sentenza n. 28320 del 21/10/2005**, ha avuto modo di stabilire che «Non determina un'illecita duplicazione d'imposta il fatto che la proprietà di un fabbricato sia stata posta alla base sia di un accertamento di un reddito immobiliare (art. 41-bis, dpr 600/1973), sia di un accertamento sintetico (art. 38, dpr 600/1973). Da ciò ne deriva che, sia per la non coincidenza tra le due tipologie reddituali (il primo patrimoniale, il secondo frutto dell'attività esercitata, e quindi autonomo dal primo), sia perché utilizzando il metodo sintetico il possesso di un fabbricato è stato considerato dall'Ufficio finanziario non già come fonte di reddito (parziale), bensì come fatto rilevatore di una capacità di spesa del contribuente, unitamente ad altri elementi—indice normativamente tipizzati, il cui valore presuntivo sintetico è superabile dalla prova contraria del contribuente, l'accertamento è quindi legittimo, poiché non viola il principio del divieto di doppia imposizione per la stessa fonte di reddito, ... ».

del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza;
previsto un limite di tolleranza del 20% fra reddito dichiarato e reddito accertato;
azzeramento del riferimento all'imputazione su più anni delle spese per incrementi patrimoniali;
obbligatorietà del contraddittorio preventivo e possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria;
necessità dell'Ufficio, prima di inviare l'atto di rettifica, di inviare una comunicazione al Comune di residenza.

LA DISAPPLICAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO IN AMBITO TRIBUTARIO

Le Commissioni tributarie dispongono di tutti i poteri di accertamento che ogni disposizione di legge conferisce agli uffici tributari impositori e tra queste va rilevata la possibilità di disapplicare gli effetti dell'atto amministrativo illegittimo, che consiste nel ritenere *tamquam non esset* l'atto non conforme alle disposizioni di legge. Questa rappresentazione del potere giudiziario, non conduce al ritiro dell'atto viziato, ma alla privazione dell'efficacia dello stesso.¹⁰ Si tratta cioè di un potere-dovere del giudice tributario, che priva di efficacia il contesto processuale in cui è stata eccepita l'illegittimità e non anche tutti i processi pendenti in cui l'atto ha rilevanza. I vizi possono essere fatti valere, *incidenter tantum* ai fini della disapplicazione, davanti alle Commissioni tributarie e possono essere dedotti, in via principale e diretta, davanti al giudice di legittimità. Relativamente alla disapplicazione nel processo tributario sovrviene l'art. 7, comma 5, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale recita: "Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente". Tale disposizione riconosce al giudice tributario il potere di considerare l'atto illegittimo e, ove rilevante ai fini della decisione finale, di disapplicarlo. In sostanza la potestà delle Commissioni tributarie, si riverbera sul rapporto e non sull'atto per cui esse possono accertare, senza efficacia di giudicato, l'illegittimità dell'atto generale o regolamentare, decidendo la controversia come se l'atto non fosse stato emanato. Secondo rilevante dottrina, il potere di disapplicazione dell'atto ritenuto illegittimo da parte del Giudice, si riverbera sulla norma fiscale presupposta all'atto impugnato che risulti incompatibile con l'ordinamento comunitario e le cui fonti consistono nelle norme primarie del Trattato e negli atti delle Istituzioni.¹¹ Ciò che caratterizza gli atti generali è il fatto di riferirsi a soggetti che possono essere determinati a posteriori in sede di esecuzione, ovvero ad essere destinati o attuati mediante atti applicativi secondari, come il redditometro. Orbene l'atto generale non è un atto impositivo a causa della sua natura di indeterminatezza con riferimento ai soggetti destinatari e non incide in modo diretto ed immediato sul rapporto tributario¹² onde per cui il contribuente potrà impugnare, in via principale, l'atto amministrativo generale che risulta lesivo della sua posizione

¹⁰ Cassazione sentenza del 6 maggio 2005, n. 9415.

¹¹ G. Marongiu, La rinnovata giurisdizione delle Commissioni tributarie, in "Rass. Trib.", n. 1/2003, pag. 134.

¹² Cassazione Sez. trib. 9 giugno 2003, n. 9181.

(interesse legittimo) dinanzi al Tribunale amministrativo e potrà invocare l'illegittimità dell'atto generale presupposto innanzi alle Commissioni Tributarie, per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere. Ciò detto, occorre ricordare che le circolari e le risoluzioni non sono atti generali amministrativi poiché indirizzate agli uffici e non dirette al contribuente, mentre il regolamento è da annoverarsi tra gli atti normativi secondari diretti ad innovare l'ordinamento. Il regolamento, qualora contenga specifiche prescrizioni immediatamente precettive è impugnabile *ex se* e sia l'atto generale che il regolamento possono essere impugnati davanti alla Commissione tributaria, ai soli effetti della loro disapplicazione e non ai fini di un loro eventuale annullamento che compete al Tribunale Amministrativo.¹³

POSSIBILI CONSEGUENZE PRATICHE E CONCLUSIONI

La richiesta alla Commissione Tributaria di disapplicazione di un regolamento (ai sensi dell'art. 7, co 5 del D.lgs 546/1992), in riferimento ai numeri emergenti dalle asettiche tabelle redditometriche, deriva non tanto in riferimento ad una (possibile) illegittimità dello stesso (regolamento), ma da una provata illegittimità della fattispecie analizzata (con onere probatorio in capo al contribuente). Ci si spiega meglio con un banale esempio. In riferimento al solo costo di mantenimento (nel "vecchio" redditometro) di un'auto "normale" può essere richiesto un importo pari, ad esempio, a 42.850,00 euro. Nessuno mette in dubbio che detto valore (42.850,00 euro), in generale ed in astratto, possa essere corretto (posto che, nella propria discrezionalità, il Legislatore avrà previsto che mediamente un cittadino possa percorrere 50.000 km/80.000 km su un anno). Però, nell'ipotesi in cui il contribuente provi (ex art. 2697 cc) che i km percorsi in quel dato anno siano, ad esempio, pari a soli 7.200 (dimostrabili dalle fatture dei tagliandi), ebbene e giocoforza diventa inverosimile poter sostenere che per percorrere 7.200 km si necessiti di spendere quasi 43.000,00 euro, (a solo titolo di mantenimento dell'autovettura)! Pertanto, il collegamento sistematico da compiersi è il seguente: art. 2697 cc, art. 7, co 4 D.lgs 546/1992, art. 115, co 2 cpc, art. 53 della Costituzione e art. 7, co 5 D. Lgs 546/1992. Quindi, non si chiede alla Commissione giudicante di dichiarare l'illegittimità di quel regolamento, (dal quale scaturisce il conteggio redditometrico per l'auto), ma di dichiarare l'illegittimità del regolamento esclusivamente in relazione alla fattispecie analizzata, siccome oggettivamente dimostrato ed irragionevole che a quella spesa esaminata possa corrispondere quel determinato reddito presunto. In caso contrario si creerebbero delle basi imponibili fittizie con conseguente violazione dell'art. 53 e 3 della Costituzione, trasformando un'imposta sul reddito in una imposta patrimoniale gravante sul contribuente, (stante l'inequivocabile mancanza di ragionevolezza, di logica dimostrazione empirica, tra la spesa presuntivamente determinata ed i km percorsi), solo per il fatto di possedere un'auto. Detta illegittimità, (con totale onere probatorio a carico del contribuente), potrà inoltre derivare (anche) dai principi giurisprudenziali posto che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19163 del 2003, (in riferimento al

¹³ A. Buscema, Il sindacato giurisdizionale della giustizia amministrativa nei confronti degli atti di normazione secondaria in materia tributaria, in "Finanza e fisco" n. 35/2001, pag. 4364.

redditometro/accertamenti standardizzati), ha stabilito che: “c’è da rilevare che la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell’art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la reale capacità contributiva del soggetto, pur tenendo presente l’importantissimo ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi, che non possono però avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale, ma che richiedono un confronto con la situazione concreta. Inoltre, la Corte di Cassazione con l’arresto n. 9315 del 31.8.1992, ha stabilito che la prova può essere desunta a mezzo di presunzioni ..., purchè fondate su dati precisi e in termini di non assoluta certezza bensì di ragionevole probabilità, sentenza che ci rammenta il contenuto dell’art. 115, comma 2 c.p.c. che afferma che “il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”. Sulla base delle considerazioni svolte appare oltremodo chiaro che è una massima di esperienza comune (115, co 2 c.p.c.) e una ragionevole probabilità poter asserire che un cittadino che percorre solo 7.200 km in un anno non possa nemmeno lontanamente poter spendere quasi 43.000,00 euro per detta percorrenza. Non solo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 120/1972 ha stabilito che bisogna determinare l’esatta capacità contributiva di un contribuente, (non a caso i Supremi giudici hanno stabilito che ogni sforzo va compiuto affinché le imposte vengano pagate sulla base della reale capacità contributiva) e pertanto, nel caso in cui la normativa imponga la debenza del tributo al verificarsi della condizione che si è speso più di quanto si è guadagnato, ebbene nessuna ripresa fiscale si potrà operare nell’ipotesi di dimostrazione che detta maggiore spesa, non esiste nei termini emergenti dall’accertamento o esiste in maniera decisamente più bassa¹⁴ (e magari detta misura reale non fa nemmeno scattare i presupposti di superamento soglia per l’accertamento redditometrico).

¹⁴ Non a caso la Suprema Corte 13289 del 16.6.2011 ha confermato la necessità del contraddittorio a pena di nullità anche per il vecchio redditometro (cfr. CTP Torino n. 136/2/2011 dep il 01.7.2011).